SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 1951

(69ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato " Moscato di Pantelleria " e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati " Marsala " » (Numero 1777):

DI ROCCO, *relatore* . . . . . *Pag.* 672
CARELLI 672, 673
PIEMONTE 673
PRESIDENTE 673
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 673

(Discussione)

« Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari » (N. 1685-*Urgenza*):

PRESIDENTE 674

La riunione ha inizio alle ore 9,25.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bergmann, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zannerini.

E altresì presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Fanfani.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato " Moscato di Pantelleria " e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati " Marsala " » (N. 1777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato " Moscato di Pantelleria " e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati " Marsala ".

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Rocco.

DI ROCCO, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, l'anno scorso furono approvate due leggi per la disciplina dell'impiego della denominazione dei vini tipici « Passito di Pantelleria » e « Marsala ». Le leggi però non stabiliscono norme transitorie che disciplinino la vendita dei prodotti che potevano essere, come difatti erano, giacenti presso i magazzini e presso i rivenditori e che erano stati fabbricati sotto l'impero della vecchia situazione. Perciò il Ministro dell'agricoltura ha proposto di stabilire un periodo di transizione entro il quale, mentre rimane vietato di produrre i due vini in modo difforme da quanto è stabilito dalla legge, si dà modo di smaltire la vecchia produzione, sia quella esistente negli stabilimenti produttori, sia quella presso i rivenditori. Che sia necessario questo periodo di transizione è logico perchè non si può da un giorno all'altro nè ritirare nè vendere tutto il prodotto già esistente alla data di pubblicazione della legge di tutela dei due vini tipici.

Queste considerazioni giustificano il presente disegno di legge, chè stabilisce termini diversi a seconda dei luoghi di giacenza dei due vini, per consentirne lo smaltimento. E i periodi sono diversi secondo che si tratti di merce giacente presso gli stabilimenti di fabbricazione o di merce che si trovi invece fuori delle fabbriche. Il termine è più lungo per i prodotti in bottiglia essendone lo smaltimento assai più lento.

Il disegno di legge si compone di due articoli e i termini che esso concede per lo smaltimento dei prodotti (termini che dovrebbero decorrere dalla data di pubblicazione della legge) sono i seguenti: per i prodotti esistenti nelle fabbriche 60 giorni; per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche 180 giorni, elevati ad un anno per quelli in bottiglia.

Osservo che questo disegno di legge, richiesto dagli interessati fin dal marzo scorso, è stato invece presentato al Senato in luglio. Quindi, dal giorno della pubblicazione delle leggi di protezione dei due vini e cioè dal 17 gennaio, sono passati 8 mesi, durante i quali le leggi sono rimaste inoperanti ed ancora lo saranno fino a quando non sarà trascorso il periodo di transizione che verrà accordato. Essendo da ammettere che in otto mesi si sia già provveduto allo smaltimento di buona parte se non di tutta la merce giacente, propongo, anche in considerazione del tempo che passerà ancora prima che la legge sia approvata dall'altro ramo del Parlamento, di diminuire i termini stabiliti dal presente progetto legislativo, accorciandoli in questi limiti: per i prodotti esistenti nelle fabbriche, 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge; per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche, 90 giorni; per i vini in bottiglia, 6 mesi. Pregherei i colleghi di accettare questi emendamenti per evitare che le due leggi che disciplinano la fabbricazione e la denominazione dei due vini restino inoperanti ancora per molto tempo. Mi auguro, infine, che la Commissione approvi il disegno di legge.

CARELLI. Vorrei rivolgere al senatore di Rocco una domanda: è egli a conoscenza del quantitativo disponibile del Marsala non tipico giacente presso i magazzini e presso le fabbriche ?

DI ROCCO, *relatore*. Non è possibile determinare tale quantitativo. Comunque è molto difficile.

CARELLI. Non ha fatto lei un'indagine ?

DI ROCCO, *relatore*. Non ho fatto nessuna indagine; e non è stata fatta nemmeno dal Ministero che riconosce per l'appunto le difficoltà inerenti all'eventuale accertamento delle giacenze.

CARELLI. Faccio osservare che il quantitativo del prodotto non tipico messo in commercio, quantitativo considerevole tanto che non è stato possibile determinarne l'entità, viene a turbare il mercato del vino tipico. Invece di mettere in commercio in un brevissimo tempo un così considerevole quantitativo di prodotto non tipico, non sarebbe più prudente raddoppiare il periodo di transizione limitatamente ai prodotti esistenti nelle fabbriche e cioè portarlo da giorni 60 a giorni 120, lasciando, però, inalterato il periodo di transizione riguardante i prodotti esistenti fuori delle fabbriche e quelli in bottiglia ? È una proposta che io faccio in relazione appunto alla particolare situazione che verrebbe a crearsi se immettessimo nel mercato un ingente quantitativo di prodotto non tipico.

DI ROCCO, *relatore*. Non si tratta di immettere il prodotto sul mercato, si tratta invece di consentirne la vendita e porre dei termini perchè la legge di tutela entri in vigore.

Ora, i produttori e i rivenditori sanno che esiste una legge sulla tutela e il controllo del « Passito di Pantelleria » e del « Marsala ». Essi, certamente, fin dalla data di discussione e approvazione al Senato della legge fondamentale, devono essersi preoccupati, per non incorrere nelle previste sanzioni penali, di smaltire la merce difforme dalla nuova disciplina. Oggi potranno esistere ancora modeste giacenze e soltanto presso i rivenditori. I produttori anzi chiedono un notevole accorciamento dei termini previsti dal presente disegno di legge. Il progetto che stiamo discutendo riguarda maggiormente i commercianti per i quali, per le ragioni anzidette, i termini da me proposti potranno bastare per esaurire le giacenze. È necessario d'altra parte rendere presto operante le leggi di tutela sulla cui utilità la Commissione convenne unanimemente al momento dell'approvazione.

CARELLI. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti dati dal relatore, senatore Di Rocco.

PIEMONTE. Condivido pienamente le osservazioni fatte dal collega di Rocco. Per quel che riguarda il commercio del « Marsala » rilevo che, se da una parte esistono numerose ditte oneste, circa una cinquantina, dall'altra vi sono centinaia di altre ditte che producono un «Marsala» scadente. Sono quindi d'accordo circa la proposta fatta dal relatore, senatore Di Rocco, di abbreviare i termini di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge. Lamento soltanto il fatto che il disegno di legge in discussione, richiesto dagli interessati sin dal mese di marzo, sia stato presentato al Senato nel mese di luglio e che il Senato non l'abbia immediatamente esaminato e approvato.

PRESIDENTE. Debbo ricordare al senatore Piemonte che la nostra Commissione, la quale sempre adempie con premurosa diligenza ai suoi compiti, non potè immediatamente esaminare ed approvare nel mese di luglio il presente disegno di legge perchè prima vi fu la crisi del Governo e poi il Parlamento prese le sue vacanze.

PIEMONTE. Esprimo anche poi le mie riserve su questo disegno di legge come su tutte le altre leggi di tutela dei vini tipici: queste leggi saranno sempre difettose, parzialmente operanti, finchè non ci sarà il sindacato dei produttori che garantisca collettivamente la genuinità e la qualità dei vini prodotti. Mancando il sindacato dei produttori io mi domando in qual modo le leggi di tutela dei vini tipici possano davvero avere una reale efficacia. La Francia, che ci è, si può dire, maestra in questo campo, ha per lo meno duecento certificati di origine dei vini. Vi sono vini in Francia la cui produzione è minima, di cento, duecento, duecentocinquanta ettolitri e che ciononostante hanno il loro certificato di origine. Ma in Francia esistono i sindacati di tutela e di controllo; il vino non è messo in commercio se la sua qualità non è stata garantita dal sindacato. Immaginatevi cosa succederebbe in Italia al povero presidente di un sindacato, il quale dicesse ad un consorzio: no, il tuo vino non può partire perchè non ha le qualità richieste; non può essere dichiarato « Barbera » o « Nebbiolo » o « Barolo » perchè non ha le qualità prestabilite. Quel povero presidente sarebbe preso a bastonate. La tutela dei vini tipici è una questione di moralità, cosa che purtroppo in Italia difetta. E questo è il guaio.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con le osservazioni fatte dal relatore, senatore Di Rocco, che ringrazio. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Piemonte faccio notare che proprio in data 19 corrente è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge concernente la tutela delle denominazioni e di origine dei vini, nel quale si affronta il problema sollevato dal senatore Piemonte stesso. Immagino che in quella sede le osservazioni del senatore Piemonte saranno fatte oggetto di attenta considerazione al fine di perfezionare eventualmente le disposizioni di quel disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria » e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione

ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », non si applicano ai prodotti già esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli già pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.

Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 60;

b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti ecc.), giorni 180; elevati ad un anno per quelli in bottiglia.

Faccio presente che il relatore, senatore Di Rocco, ha proposto di sostituire nel secondo comma dell'articolo 1, per quel che riguarda la lettera *a*), alle parole « giorni 60 » le altre « giorni 30 » e, per quel che riguarda la lettera *b*), alle parole « giorni 180 » le altre « giorni 90 » e alle parole « elevati ad un anno » le altre « elevati a sei mesi ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti gli emendamenti anzidetti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel seguente testo complessivo risultante dagli emendamenti ora approvati:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 4 novembre 1950 n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria » e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », non si applicano ai prodotti già esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli già pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.

Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;

b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.), giorni 90; elevati a sei mesi per quelli in bottiglia.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari» (N. 1685-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari ».

Poichè il senatore Di Rocco, relatore di questo disegno di legge, mi ha comunicato di aver ricevuto un voluminoso incartamento da parte della categoria interessata, sarei del parere di nominare una Sottocommissione con l'incarico di esaminare i vari quesiti prospettati dalla categoria in questione.

A far parte di questa Sottocommissione propongo che siano chiamati i seguenti senatori: Braschi, Carelli, Di Rocco, Milillo e Spezzano.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 10,15.